

# CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA GAS

## Premesso:

- a. il Fornitore è "Cliente Grossista", ai sensi dell'art. 21, 1° co. lett. f) Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000;
- b. il servizio di trasporto e distribuzione del gas è regolato dalle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, che le parti si danno reciprocamente atto di conoscere;
- c. La somministrazione di gas naturale, oggetto del presente Contratto, è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

Premesso quanto sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1. – PARTI INTEGRANTI E DEFINIZIONI

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

## Art. 2. – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1. Oggetto del presente Contratto è la fornitura e la somministrazione continuata di gas naturale da parte del Fornitore in favore del Cliente ai termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto.
- 2.2. Il gas naturale fornito e somministrato in forza del presente contratto sarà impiegato dal Cliente esclusivamente per uso proprio.

## Art. 3. – INIZIO FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1. Le Parti stabiliscono che la fornitura inizierà alla data indicata nelle condizioni tecniche di fornitura previste a pag. 1 e sarà a tempo indeterminato.

## Art. 4. – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

- 4.1. Tutte le notifiche e le altre comunicazioni richieste dal Contratto saranno fatte per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, alla sede legale indicata a pag. 1 ovvero agli indirizzi sotto riportati:

### Fontel SpA

Napoli 80143

Centro Direzionale Is. A/2

tel.: 081-5625863

fax: 081-5626130

email: gas@fontel.it

pec: grossisti@pec.fontel.it

Cliente: .....

Sede: .....

Codice fiscale/Partita iva n°: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

PEC (obbligatorio): .....

Indirizzo di spedizione fatture (se diverso dall'indirizzo di fornitura): .....

Tali notifiche e/o comunicazioni si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento da parte del destinatario. Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'altra Parte.

## Art. 5. – INDICAZIONE DELLA CAPACITA' GIORNALIERA

- 5.1. Il Cliente al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dovrà indicare nelle Condizioni Tecniche di Fornitura riportate a pag. 1 la capacità giornaliera ( di seguito cg) attualmente disponibile e valida per tutta la durata del presente Contratto. Il valore della cg è specificata nelle Condizioni Tecniche di Fornitura
- 5.2. Il Fornitore provvederà ad impegnare la Capacità richiesta dal Cliente sulla rete di trasporto nazionale, regionale e, se necessario, sulla rete di distribuzione locale.
- 5.3. Si presuppone la disponibilità della necessaria Capacità di Trasporto sulla Rete Nazionale e Regionale in seguito al trasferimento di capacità dal Fornitore Uscente e al conseguente conferimento della suddetta capacità da parte del Trasportatore. Tutti i costi sostenuti da Fontel S.p.A. relativi alla suddetta capacità di trasporto, verranno interamente radddebitati al Cliente.
- 5.4. Il Cliente può richiedere una diversa Cg, indicandola negli appositi spazi nelle Condizioni Tecniche di Fornitura riportate a pag. 1, ovvero successivamente alla stipula del presente Contratto, con le modalità indicate dal precedente art. 4. Il Fornitore verificherà la possibilità tecnica di tale incremento e presenterà al Cliente il preventivo di spesa per tale operazione. La decorrenza dell'incremento di Cg potrà avvenire solo in coincidenza con i primi del mese e dovrà essere richiesta con almeno 40 giorni lavorativi d'anticipo.
- 5.5. Per tutti i Contratti non allineati all'anno termico (01 Ottobre - 30 Settembre), nel caso in cui il Fornitore uscente non trasferisca parte ovvero tutta la Capacità Giornaliera necessaria e dichiarata nel presente Contratto, il Cliente si impegna a pagare l'intera Quota Fissa (QF) specificata nell'Allegato A, retroattivamente dal mese di ottobre precedente.
- 5.6. Per tutti i Contratti non allineati all'anno termico (01 Ottobre - 30 Settembre), se alla scadenza del Contratto il Cliente scelga un fornitore diverso da Fontel, nel caso in cui il Fornitore subentrante non richieda parte ovvero tutta la Capacità Giornaliera a Fontel, il Cliente si impegna a pagare nell'ultima fattura utile l'intera Quota Fissa (QF) del presente Contratto fino al Settembre successivo.

## ART. 6. – OBBLIGHI DEL CLIENTE E PENALI

- 6.1. Il Cliente, per tutta la durata del presente Contratto, sarà obbligato a rispettare la Cg comunicata al Fornitore, secondo quanto previsto dal precedente art. 5.1.
- 6.2. Qualora, nel corso del Contratto, il Cliente dovesse superare la Cg indicata nei modi e nei tempi del precedente art. 5, il Fornitore richiederà al Cliente il pagamento di un corrispettivo di scostamento che sarà calcolato sulla base delle tabelle dei Corrispettivi di Scostamento previsti a pag. 2.

#### **ART. 7. – PREZZO**

- 7.1. Il prezzo è indicato nelle Condizioni Economiche riportate a pag. 2
- 7.2. Il prezzo risulta riferito ad un gas con potere calorifico pari a 38,1 MJ/Smc e verrà adeguato al PCS effettivo;
- 7.3. Il prezzo di fornitura comprende le tariffe di trasporto in vigore al momento dell'offerta. In caso di modifica, il Fornitore adeguerà conseguentemente il prezzo di fornitura.
- 7.4. Il prezzo di fornitura si riferisce ad un gas consegnato all'uscita della cabina di riconsegna REMI. Qualora intervengono modifiche all'attuale sistema tariffario deliberate dall'Autorità per l'energia elettrica e gas, il Fornitore adeguerà conseguentemente il prezzo di fornitura. Nel caso in cui il punto di prelievo del Cliente fosse collegato ad una rete di distribuzione locale, il Fornitore rifatterà al Cliente le tariffe di distribuzione applicate dalla società di distribuzione.
- 7.5. Al termine del periodo contrattuale, sulla base del peso consuntivato dei volumi invernali (Alfa consuntivato), il Fornitore emetterà un documento contabile di conguaglio il cui importo sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$6.50 \times (\text{Alfa consuntivato} - \text{Alfa}) \text{ €/ Smc};$$

Dove:

Alfa consuntivato = rapporto tra i volumi invernali (nov - mar) e volume annuale

Vinvprev = Rapporto tra il Volume preventivato per il periodo contrattuale e il peso preventivo del volume invernale [Alfa], dati indicati dal Cliente ed allegati al presente Contratto.

Alfa = rapporto tra il volume invernale preventivato (somma dei volumi previsti nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo) e la quantità annua prevista.

- 7.6. I Corrispettivi aggiuntivi prevedono l'applicazione in fattura di importi pari, con riferimento ai relativi servizi, alle componenti tariffarie del trasporto dello stoccaggio, delle componenti a copertura degli oneri aggiuntivi QOA relativi alla fornitura di gas naturale e della quota fissa e variabile di vendita al dettaglio, definite dagli articoli 7,8,9,10 e 11 del TIVG, nonché di tutti i costi e gli oneri sostenuti dalla Fontel nei confronti del Distributore Gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas naturale.
- Saranno inoltre fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotte dalle competenti autorità. In sede di fatturazione il Corrispettivo Gas e i corrispettivi Aggiuntivi verranno applicati ai volumi con riferimento al PCS effettivo del gas distribuito, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati ai gruppi di misura non dotati di convertitore verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C", secondo le disposizioni del TIVG.

#### **ART. 8. – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

- 8.1. Entro la data di inizio della fornitura indicata nelle Condizioni Tecniche di Fornitura previste a pag. 1, il Fornitore provvederà ad eseguire tutte le opere necessarie per poter procedere all'attivazione della fornitura oggetto del Contratto;
- 8.2. Se ciò non fosse possibile per motivi non dipendenti dalla volontà del Fornitore, questi comunicherà al Cliente la prima data utile per l'attivazione della fornitura.

#### **ART. 9. – MISURA DEL GAS**

- 9.1. Nel caso in cui il Cliente sia allacciato ad una rete di distribuzione, qualora il gruppo di misura non consenta la rilevazione dei prelievi giornalieri, Fontel determinerà il prelievo giornaliero del mese riportando i quantitativi allocati tra tutti i Clienti di Fontel presenti sul REMI, utilizzando nella ripartizione tra i Clienti le regole di allocazione stabilite dal Trasportatore nel vigente Codice di Rete.
- 9.2. Nel caso in cui il Cliente sia connesso direttamente con la rete nazionale di trasporto gestita da Snam Rete Gas, i prelievi giornalieri saranno pari ai volumi dichiarati nei verbali di Snam Rete Gas e messi a disposizione al Fornitore e trasmessi dal Fornitore al Cliente. Il Cliente autorizza espressamente la Snam Rete Gas ad inviare direttamente a Fontel i relativi verbali di misura.

#### **ART. 10. – FATTURAZIONE E RETTIFICHE**

- 10.1. La fatturazione avverrà mensilmente.
- 10.2. In caso di errori di fatturazione a danno del Cliente, l'accredito della relativa somma dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione al Cliente del documento contenente l'esito delle rettifiche richieste.
- #### **ART. 11. – PAGAMENTO FATTURA**
- 11.1. Con cadenza mensile il Fornitore invierà al Cliente fattura indicante i livelli di consumi eseguiti nel relativo periodo con l'indicazione del corrispondente importo ed i termini di pagamento pari a 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
- 11.2. In caso di fatturazione presunta, la quantità fatturata sarà calcolata sulla base dei volumi mensili presenti nella proposta di fornitura accettata dal Cliente e delle quantità misurate dal Trasportatore nei mesi di fornitura precedenti.
- 11.3. I pagamenti non possono essere differiti o ridotti, neanche in caso di contestazione, né possono essere compensati con eventuali crediti che il Cliente possa vantare nei confronti del Fornitore.
- 11.4. Qualora il Cliente non provveda al pagamento nei termini indicati dal precedente art. 11.1, oltre al corrispettivo indicato nella fattura, il Cliente sarà tenuto a pagare al Fornitore gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso EURIBOR a 3 mesi aumentato di 6 punti percentuali, oltre ad eventuali spese di mancato incasso sostenute da Fontel S.p.A. e quantificate forfettariamente in euro 10,00 per ogni mancato incasso.

#### **ART. 12. – MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA**

- 12.1. Il Fornitore, nel caso di inadempimento del Cliente al proprio obbligo di pagare l'importo della fattura, invierà a quest'ultimo, a mezzo di Raccomandata semplice ovvero PEC, una comunicazione contenente il termine perentorio entro cui si dovrà provvedere al pagamento della fattura insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore, i tempi entro i quali, perdurando la mora, il Fornitore potrà procedere alla sospensione della fornitura del gas. Tale comunicazione equivarrà a formale messa in mora.
- 12.2. Anche in assenza della formale comunicazione di messa in mora prevista dal precedente art. 12.1, il Fornitore potrà in qualsiasi momento sospendere la fornitura senza alcun preavviso, nel caso di accertato prelievo fraudolento del gas, di manomissione e/o rottura dei sigilli dei gruppi di misura, ovvero di utilizzo degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal Contratto.
- 12.3. Nel caso di accertata e comprovata manomissione e/o rottura dei sigilli dei gruppi di misura, il Fornitore, oltre alla possibilità di sospensione della fornitura, potrà richiedere al Cliente il risarcimento dei danni causati alle apparecchiature a causa delle suddette manomissioni.
- 12.4. Nel caso in cui il gas fosse consegnato su rete di distribuzione, la riattivazione della fornitura di gas a seguito di sospensione per morosità avverrà immediatamente a seguito dell'accordo tra Fornitore e Distributore per l'esecuzione delle operazioni necessarie alla riattivazione della fornitura solo successivamente all'avvenuto pagamento delle bollette insolute prima di procedere alla riattivazione della fornitura il Fornitore potrà richiedere al Cliente l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle bollette insolute.

#### **ART. 13. – GARANZIE**

- 13.1. Al Cliente non sarà richiesta alcuna garanzia. Qualora il Cliente ritardi il pagamento di una fattura, ovvero risulti moroso nei confronti del precedente Fornitore ovvero non abbia idonei requisiti finanziari, su semplice richiesta di Fontel S.p.A., il Cliente si impegna a rilasciare a Fontel S.p.A. un' idonea garanzia bancaria escutibile a prima richiesta, da parte di un primario istituto di credito, di importo pari a 3 mesi di punta, con validità fino al terzo mese successivo al termine della fornitura.
- 13.2. In caso di diniego da parte del Cliente o di ritardo nella presentazione della garanzia concordata e sottoscritta tra le parti, Fontel S.p.A. non darà inizio alla fornitura, ovvero in caso di fornitura già iniziata, provvederà alla chiusura del flusso gas al sito di fornitura.

#### **ART. 14. – DIRITTI E TRIBUTI**

- 14.1. Tutti i diritti ed i tributi che il Fornitore è tenuto a pagare in relazione alla somministrazione del presente Contratto sono posti a carico del Cliente.

#### **ART. 15. – RECESSO E VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE**

- 15.1. Le Parti possono recedere dal presente Contratto concordemente a quanto disposto dalla Del. AEEG 144/07 e s.m.i.  
Fontel avrà la facoltà di variare unilateralmente le Condizioni di mercato e/o economiche, anche mediante comunicazione in fattura. In tal caso Fontel proporrà dette variazioni al Cliente per iscritto e con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.  
Qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione delle sopra indicate proposte di variazione, il Cliente non abbia comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata a/r, la propria volontà di recedere dal Contratto, le proposte medesime si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza, a partire dalla data indicata che non potrà comunque precedere il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione da parte del Cliente delle suddette proposte. Le suddette comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di Fontel.  
In caso contrario il recesso senza oneri avrà effetto a partire dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa del settore.

#### **ART. 16. – CESSIONE DEL CONTRATTO**

- 16.1. Il presente Contratto non potrà essere ceduto dal Cliente per nessun motivo a terzi.
- 16.2. E' facoltà del Fornitore cedere il presente Contratto a terzi previa comunicazione, almeno 30 giorni prima, al Cliente, ferme restando le Condizioni Economiche del Contratto stesso.

#### **ART. 17. – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 17.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. il Fornitore avrà il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:
- cessione del Contratto a terzi da parte del Cliente;
  - qualora il Cliente incorra in una procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale che pregiudichi la puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali;
  - qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui al precedente art. 12.1;
  - a parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 19.1 in casi di eventi di Forza Maggiore che non consentano più l'adempimento degli obblighi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rottura irreparabile della rete SNAM rete gas, perdita di qualità di Fornitore, distruzione di depositi di stoccaggio per qualsivoglia motivo, impossibilità per il Fornitore di accedere alla rete italiana dall'estero, mancata concessione dei transiti sia sulla rete nazionale che locale.
  - qualora il Cliente non presenti la garanzia di cui all'art. 13.1;
- 17.2. Qualora si verificasse una risoluzione del Contratto per le cause sopra indicate il Fornitore sarà tenuto unicamente alla restituzione della eventuale fideiussione rilasciata dal Cliente in esecuzione del precedente art. 13.1 solamente all'avvenuto pagamento di quanto ancora dovuto dal Cliente per la fornitura del gas sino al momento della produzione di effetti della comunicazione da parte del Fornitore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa..
- 17.3. Il Contratto si intenderà risolto di diritto decorsi cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore, contenente la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

#### **ART. 18. – CONSEGUENZE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

- 18.1. In ogni caso, a seguito della cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo, la parte inadempiente sarà tenuta al risarcimento dei danni sofferti dalla controparte.

#### **ART. 19. – FORZA MAGGIORE**

- 19.1. Se una delle Parti non è in grado di adempiere ad una delle obbligazioni contrattualmente assunte per una causa di Forza Maggiore, il Contratto rimarrà efficace e la Parte inadempiente non sarà responsabile per il suo mancato adempimento nei limiti e per il periodo in cui tale Forza Maggiore sussista, unicamente nel caso in cui:
- a) successivamente al verificarsi di tale evento la parte inadempiente comunichi la causa di forza maggiore che impedisce l'adempimento;
  - b) successivamente alla cessazione dell'evento originato da Forza Maggiore la parte inadempiente si renda disponibile ad adempiere le proprie obbligazioni.
- 19.2. L'insorgenza della causa di Forza Maggiore dovrà essere comunicata da una parte all'altra a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma al domicilio indicato al precedente art. 4 entro cinque giorni dal verificarsi della causa. A decorrere da tale momento le Parti dovranno cercare di comune accordo la migliore soluzione per il proseguimento del proprio rapporto contrattuale durante tutto il periodo di durata degli effetti derivanti dalla causa di Forza Maggiore.
- 19.3. Costituisce, altresì, causa di Forza Maggiore l'eventuale interruzione temporanea, parziale e/o totale della Fornitura, collegata a lavori eccezionali e/o non programmati derivanti da situazioni urgenti e/o impreviste che il gestore della rete nazionale dovesse eseguire sulla stessa. In tali evenienze, rimane inteso che il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno da parte del Fornitore.
- 19.4. Nei casi di interruzione temporanea parziale o totale della Fornitura a causa di interventi che il gestore della rete nazionale dovesse eseguire sulla stessa il Fornitore sarà unicamente obbligato a darne tempestiva comunicazione al Cliente al fine di ridurre l'eventuale disagio che lo stesso possa subire in ragione di detta interruzione.

#### **ART. 20. – LEGGE APPLICABILE**

- 20.1. Il Presente Contratto, per quanto non espressamente previsto dallo stesso è regolato dalla legge italiana.

- 20.2. Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al presente Contratto, sarà di esclusiva competenza del Foro di Napoli.

#### **ART. 21. – ASSISTENZA**

- 21.1. Il Fornitore mette a disposizione di ogni singolo Cliente per le richieste di assistenza tecnica e commerciale sulle fatture emesse, sui consumi addebitati e quant'altro inerente la sua fornitura di gas metano, ai seguenti recapiti:

- telefono 081/5625863
- fax 081/5626130
- mail gas@fontel.it
- PEC grossisti@pec.fontel.it

Tali contatti sono riportati nella prima pagina delle fatture energia contestualmente al numero di emergenza del distributore locale da utilizzare in caso di guasto.